Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 febbraio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 57 DEL 26 FEBBRAIO 1981:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 novembre 1980, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(1170)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **1061.**

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 156, 157, 158, 159 e 160, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortopedia

Art. 156. — La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico.

Art. 157. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 158. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di trentacinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 159. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

insegnamento pratico:

chirurgia generale;
pronto soccorso generale;
fisioterapia;

insegnamento teorico:

anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
semeiotica ortopedica;
nozioni di chirurgia generale;
bioingegneria dell'apparato locomotore I.

2° *Anno*:

insegnamento pratico:

chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
reparti di pronto soccorso traumatologico;
reparti di ortopedia e traumatologia;

insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I;
patologia dell'apparato locomotore I;
clinica ortopedica I;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
radiologia I;
nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
bioingegneria dell'apparato locomotore II.

3° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi);

insegnamento teorico:

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II;
patologia dell'apparato locomotore II;
clinica ortopedica II;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
radiologia II;
tecnica operatoria I;
apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
elementi di reumatologia.

4° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);

insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore III;
clinica ortopedica III;
traumatologia dell'apparato locomotore III;
tecnica operatoria II;
fisiokinesiterapia I;
neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
nozioni di medicina legale.

5° *Anno*:

insegnamento pratico:

reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori);
officine ortopediche;

insegnamento teorico:

patologia dell'apparato locomotore IV;
clinica ortopedica IV;
traumatologia dell'apparato locomotore IV;
tecnica operatoria III;
fisioterapia II.

Art. 160. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Le tasse, sopratasse e contributi della scuola di specializzazione in ortopedia sono così fissate:

immatricolazione	L.	12.000
tassa annuale di iscrizione	»	200.000
sopratassa annuale di esame	»	16.000
contributi annui di laboratorio . . .	»	14.000
tassa di diploma	»	6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1981
Registro n. 14 *Istruzione, foglio n.* 369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **1062.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, n. 519, concernente modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, n. 519, con il quale è stata istituita presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli la scuola di specializzazione in fisioterapia;

Considerato che nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, n. 519, si è verificato un errore materiale nella trascrizione dell'art. 566 dello statuto della predetta scuola di specializzazione nel senso che una disciplina è stata ripetuta due volte;

Riconosciuta la necessità di apportare la opportuna correzione al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, n. 519;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 566 dello statuto dell'Università di Napoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, n. 519, relativo alla scuola di specializzazione in fisioterapia della prima facoltà di medicina e chirurgia, l'insegnamento del secondo anno di corso « semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra) » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1981
Registro n. 14 *Istruzione, foglio n.* 371

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 gennaio 1981.

Determinazione del contingente di personale messo a disposizione delle regioni Lombardia e Lazio, già dipendente dell'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con il quale sono stati determinati i contingenti di personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi da porre a disposizione delle regioni a statuto ordinario, in particolare delle regioni Lombardia e Lazio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale del predetto ente, dal quale risulta l'appartenenza dei custodi dei complessi edilizi alla carriera ausiliaria tecnica;

Rilevato che, in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, personale con mansioni di custodi di complessi edilizi — non inserito nei contingenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979 — prestava servizio presso le strutture periferiche dell'ente in parola incidenti sul territorio delle regioni Lombardia e Lazio;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contingente già individuato con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, con il personale appartenente alla carriera ausiliaria tecnica;

Sentite le regioni Lombardia e Lazio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio 353, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa, il contingente complessivo di personale del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, già in servizio presso le strutture operative periferiche dell'ente incidenti nelle Regioni a statuto ordinario, da porre a disposizione delle Regioni medesime, viene integrato di otto unità appartenenti alla carriera ausiliaria tecnica.

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, individuato nell'allegata tabella, viene ripartito per Regioni come segue:

Regione Lombardia:

carriera ausiliaria tecnica . . . . n. 2

Regione Lazio:

carriera ausiliaria tecnica . . . . n. 6

Art. 3.

L'effettiva messa a disposizione delle regioni interessate del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 1° aprile 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1981

Il Ministro per la funzione pubblica
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

(1155)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Domus De Maria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 marzo 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone costiere site nel comune di Domus De Maria (Cagliari);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Domus De Maria;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della società SARIT;

Ritenuto, sentito al riguardo anche il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, che detta opposizione debba dichiararsi respinta per i seguenti motivi:

Risulta che è stata individuata, con ripetuti e accurati sopralluoghi, una zona (corrispondente alla fascia costiera del comune di Domus De Maria) che riveste un rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i propri caratteri paesaggistici e naturali, per i valori ambientali di straordinario interesse, per alcuni fatti culturali strettamente connessi con l'ambiente e con il paesaggio, come, per esempio, l'esistenza dell'antica città punica di Bithia, i cui resti e le cui memorie partecipano in maniera così suggestiva dell'attuale paesaggio. Neppure è esatto che nel tratto vincolato corrano estensioni di centinaia di ettari di terreno nudo e pianeggiante. L'unico tratto pianeggiante è proprio uno di quelli di più rilevante interesse ambientale per la presenza di stagni costieri bordati verso il mare da catene

di dune, elementi paesaggistici di grande suggestione; ed è proprio la zona in cui, tra l'altro, affiorano i resti dell'antica Bithia.

L'interesse pubblico non è contrastante con il vincolo. Questi, infatti non comporta divieto assoluto di costruire, ma unicamente l'obbligo, da parte di chiunque vi sia interessato, di presentare, per la preventiva approvazione, alla competente soprintendenza il progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località.

La soprintendenza non ha mai vietato in modo assoluto l'edificazione. In particolare, essendo la Sarit interessata ad un piano di lottizzazione nella zona sottoposta a tutela, la soprintendenza ha espresso parere contrario per il grave pregiudizio che le opere previste avrebbero arrecato all'ambiente per l'eccessivo volume ed ha consigliato, pertanto, di modificare il progetto riducendo l'indice di fabbricazione. In ogni caso la Società interessata avrebbe potuto produrre, avverso il suddetto provvedimento, ricorso gerarchico o giurisdizionale: cosa che non ha fatto.

Gli altri argomenti di impugnativa, per la loro genericità, non costituiscono giuridicamente elementi di valida opposizione alla proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché costituiscono un complesso di eccezionale valore estetico che è parte di un più vasto territorio, noto come la Costa del Sud, in cui si compongono, in innumerevoli quadri naturali, i più diversi e contrastanti aspetti delle coste marine sarde; dalle scogliere dirupate che precipitano a mare, rompendosi in cale e promontori, alle sottili lingue sabbiose che separano il mare dagli specchi tranquilli degli stati retrostanti; dalle dune sabbiose rivestite di macchia bassa mediterranea agli scogli e agli isolotti spazzati dall'onda; alle pendici dei monti rivestite di fitte pinete. La strada che percorre la costa presenta una serie ininterrotta di punti di vista panoramici dove predomina un antico equilibrio in cui il mare, la vegetazione costiera, le torri di vedetta che sorgono sulle alture a picco sul mare, i resti di complessi nuragici si uniscono producendo un paesaggio ricchissimo sotto il profilo paesaggistico, culturale ed estetico-tradizionale;

Decreta:

Le zone costiere site nel territorio del comune di Domus De Maria (Cagliari) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1ª *Zona*:

dal confine con il comune di Pula sulla riva del mare si segue il confine comunale fino ad incontrare la SS. n. 195 Sulcitana; da questo punto si segue il ciglio destro di detta strada in direzione del comune di Domus De Maria fino ad incontrare il bivio con la strada Provinciale di Malfatano; da questo punto si segue quest'ultima strada fino ad incontrare il bivio con la strada comunale Franciscu Boi; da detto bivio si segue quest'ultima strada per 100 metri, da questo punto si segue una linea parallela alla strada provinciale di Malfatano, che corre 100 metri a monte della strada stessa, fino ad incontrare la linea di confine del comune di Domus De Maria con il comune di Teulada; da questo punto si segue la linea di confine tra questi due comuni in direzione del mare fino ad arrivare al mare stesso.

2ª *Zona*:

dal confine con il comune di Teulada sulla riva del mare presso Cala de Su Senzu si segue il confine comunale fino a raggiungere Punta de Su Senzu, quota 136 mt. s.l.m.: da questo punto si segue una linea retta che unisce Punta de Su Senzu a Punta S'Ega Is Frisas a quota 101 mt. s.l.m. e prosegue in modo rettilineo fino a raggiungere la curva di Livello a quota 50; da questo punto si segue detta curva di livello a quota 50 verso occidente fino ad incontrare il confine con il comune di Teulada; da questo punto si segue il confine con il comune di Teulada scendendo fino al mare presso la Punta di Libeccio.

Sono comprese nelle predette zone l'isola Se Giudeu e tutte le isolette e gli scogli che sorgono lungo la costa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Domus De Maria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale*.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alle sopradescritte zone hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 20 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 27 dicembre 1980

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
BIASINI

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 25 marzo 1974

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno 25 del mese di marzo, in seguito ad un invito, si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera, 9, la commissione per le bellezze naturali della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

DOMUS DE MARIA - elenco località panoramiche;

(*Omissis*).

Il presidente, alle ore 17, constatato legale il numero dei convenuti dichiara aperta la seduta invitando a partecipare il sindaco di Domus De Maria.

Il soprintendente, dopo avere illustrato le caratteristiche del paesaggio della zona costiera in comune di Domus De Maria, propone di sottoporre tale zona ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione di tutti gli intervenuti il presidente chiede il parere della commissione, la quale si esprime alla unanimità, ad eccezione del sindaco, per l'approvazione del vincolo nelle seguenti zone:

1) la zona costiera compresa entro le seguenti linee: dal confine col comune di Pula sulla riva del mare si segue il confine comunale fino a incontrare la strada statale n. 195 Sulcitana. Da questo punto si segue il ciglio destro di detta strada in direzione di Domus De Maria fino a incontrare il bivio con la strada provinciale di Malfatano. Da questo punto si segue quest'ultima strada fino a incontrare il bivio con la strada comunale Franciscu Boi. Da detto bivio si segue quest'ultima strada per 100 m. Da questo punto si segue una linea parallela alla strada provinciale di Malfatano, che corre 100 metri a monte della strada stessa, fino ad incontrare la linea di confine del comune di Domus De Maria col comune di Teulada. Da tale punto si segue la linea di confine fra questi due comuni in direzione del mare fino ad arrivare al mare stesso;

2) la zona costiera compresa entro le seguenti linee: dal confine col comune di Teulada sulla riva del mare presso Cala de Su Senzu si segue il confine comunale fino a raggiungere Punta de Su Senzu, quota 136 mt. s.l.m. Da questo punto si segue una linea retta che unisce Punta de Su Senzu a Punta S'Ega Is Frisas a quota 101 mt. s.l.m. e prosegue in modo rettilineo fino a raggiungere la curva di livello a quota 50. Da questo punto si segue detta curva di livello a quota 50 verso occidente fino ad incontrare il confine col comune di Teulada. Da questo punto si segue il confine col comune di Teulada scendendo fino al mare presso la Punta di Libeccio.

(*Omissis*).

Sono comprese nelle predette zone l'isola Su Giudeu e tutte le isolette e gli scogli che sorgono lungo la costa.

(*Omissis*).

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1981.

Contributi e modalità di accertamento e di riscossione degli stessi, dovuti dalle società cooperative relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che hanno sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 con il quale sono state determinate le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1979 con il quale è stata fissata la misura del contributo dovuto da detti enti per le spese connesse al servizio delle ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione — per il biennio 1981-82 — della misura del contributo anzidetto;

Sentito, ai sensi di legge, il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 15 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie, verrà corrisposto, per il biennio 1981-82, nella misura sottoindicata e con le medesime modalità di accertamento e di riscossione stabilite con il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, citato in premessa:

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a cento od un capitale versato non superiore a L. 100.000: L. 50.000;

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a cento e non superiore a trecento od un capitale versato superiore a L. 100.000 e non superiore a lire 500.000: L. 75.000;

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a trecento e non superiore a mille od un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a L. 100.000: L. 150.000;

d) enti cooperativi con numero di soci superiore a mille e non superiore a quattromila od un capitale versato superiore a L. 1.000.000 e non superiore a lire 2.000.000: L. 280.000;

e) enti cooperativi con numero di soci superiore a quattromila od un capitale versato superiore a lire 2.000.000: L. 375.000.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 8 ottobre 1973, è fissato in novanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(1119)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1981.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, gestione di credito fondiario, ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto in particolare l'art. 45 del citato testo unico n. 218 il quale prevede, al primo comma, che alla concessione dei mutui a tasso agevolato a favore delle iniziative nel settore turistico e alberghiero provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la richiesta della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni anche mediante la propria « Gestione di credito fondiario »;

Ritenuto che tale richiesta possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Calabria e Lucania è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito alberghiero e turistico di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, anche mediante la propria « Gestione di credito fondiario »;

Art. 2.

L'intervento nelle operazioni di cui al precedente articolo è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite dalle norme legislative e statutarie che regolano l'attività della « Gestione di credito fondiario » medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(966)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1981.

Dilazione nel versamento delle entrate all'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Giorgio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza prodotta in data 15 gennaio 1981 con la quale la Cassa di risparimo di Verona, Vicenza e Belluno, titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Giorgio, chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo di L. 1.928.435.520, relativo ad imposte IRPEG e ILOR iscritte nel ruolo straordinario in unica rata, emissione febbraio 1981, a carico della S.r.l. Italpetroli, adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico;

Considerato che l'intendente di finanza di Mantova, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di S. Giorgio è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di febbraio 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.860.940.277 (lire unmiliardo ottocentosessantamilioni novecentoquarantamiladuecentosettantasette) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 1.928.435.520 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Italpetroli.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Mantova darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(1120)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia a r.l. « Santa Lucia », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 26 marzo 1980 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia a r.l. « Santa Lucia », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia a r.l. « Santa Lucia », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Rossi coad. not. Alceo Giustozzi di Roma in data 29 aprile 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Alessandro Pintus ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1981

p. *Il Ministro*: CASTELLI

(1160)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 23 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1008,55	1008,55	1008,65	1008,55	1008,50	1008 —	—	1008,55	1008,55	1008,51
Dollaro canadese	843,50	843,50	845 —	843,50	843,56	843 —	—	843,50	843,50	843,50
Marco germanico	478,60	478,60	478,50	478,60	478,20	478 —	—	478,60	478,60	478,60
Fiorino olandese	439,06	439,06	439,25	439,06	438,50	438 —	—	439,06	439,06	439,10
Franco belga	29,591	29,591	29,5950	29,591	29,57	29,50	—	29,59	29,591	29,60
Franco francese	205,35	205,35	205,30	205,35	205,20	205 —	—	205,35	205,35	205,35
Lira sterlina	2288,40	2288,40	2286 —	2288,40	2285,75	2288 —	—	2288,40	2288,40	2288,40
Lira irlandese	1774,25	1774,25	1773 —	1774,25	1773,45	—	—	1774,25	1774,25	—
Corona danese	155,29	155,29	155,25	155,29	154,85	155 —	—	155,29	155,29	155,30
Corona norvegese	189,30	189,30	189,90	189,30	189,65	189 —	—	189,30	189,30	189,30
Corona svedese	221,80	221,80	221,50	221,80	221,40	221 —	—	221,80	221,80	221,80
Franco svizzero	532,90	532,90	531 —	532,90	530,40	534 —	—	532,90	532,90	532,90
Scellino austriaco	67,76	67,76	67,60	67,76	67,64	67,70	—	67,76	67,76	67,75
Escudo portoghese	18 —	18 —	17,90	18 —	17,92	18 —	—	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	11,819	11,819	11,80	11,819	11,78	11,80	—	11,819	11,819	11,80
Yen giapponese	4,857	4,857	4,87	4,857	4,85	4,85	—	4,857	4,857	4,85

Media dei titoli del 23 febbraio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,475
» 5,50 % » » 1968-83	86,700
» 5,50 % » » 1969-84	82,450
» 6 % » » 1970-85	79,250
» 6 % » » 1971-86	74,900
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,900
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,800
» » » » 1- 7-1979/81	99,600
» » » » 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,050
» » » » 1-10-1979/82	97,700
» » » » 1- 1-1980/82	98,550
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	98 —
» » » » 1- 6-1980/82	98,200
» » » » 1- 7-1980/82	98,050
» » » » 1- 8-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,200
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,825
» » » 12 % 1- 4-1982	95,550
» » » 12 % 1-10-1983	91,475
» » » 12 % 1- 1-1984	90,975
» » » 12 % 1- 4-1984	91,350
» » » 12 % 1-10-1984	91,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1008,50
Dollaro canadese	843,325
Marco germanico	478,45
Fiorino olandese	439,03
Franco belga	29,598
Franco francese	205,30
Lira sterlina	2288,20
Lira irlandese	1773,50
Corona danese	155,39
Corona norvegese	189,30
Corona svedese	221,885
Franco svizzero	532,40
Scellino austriaco	67,78
Escudo portoghese	18,40
Peseta spagnola	11,832
Yen giapponese	4,867

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Coriano

Con decreto 10 gennaio 1981, n. 2484, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del torrente Marano, segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Coriano (Forlì) al foglio n. 42, mappale 205 della superficie di mq 1600 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 14 maggio 1980, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, che fa parte integrante del citato decreto.

(1101)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di La Spezia

Con decreto 9 gennaio 1981, n. 2486, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della striscia di terreno lungo la canalizzazione del torrente Nuova Dorgia, segnato nel catasto del comune di La Spezia al foglio n. 22, mappali 1039 (mq 83); 1040 (mq 176); 1038 (mq 55); 1034 (mq 50) della superficie complessiva di mq 364 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 14 luglio 1980, in scala 1 1000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

(1102)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Monticelli Pavese e Nizzolaro

Con decreto 9 gennaio 1981, n. 414, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno già alveo del Colatore Reale segnato nel catasto del comune di Monticelli Pavese (Pavia) al foglio n. 5, in fregio ai mappali 21 e 23 e del comune censuario di Nizzolaro (Pavia) in sponda opposta, in fregio al mappale n. 10, foglio n. 1, della superficie complessiva di mq 2690 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 maggio 1977, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia con allegata relazione descrittiva dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(1103)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione dell'indennità di carica da corrispondere ai consiglieri di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1981, registro n. 8 Lavoro, foglio n. 264, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ai membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.) spetta un compenso fisso mensile lordo per l'attività svolta nel consiglio di amministrazione di L. 80.000 e una medaglia di presenza di L. 30.000 per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento.

Le indennità di cui al comma precedente sono corrisposte con la decorrenza e le modalità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979.

(1128)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Ronago, Binago, Villa di Tirano e Villa di Chiavenna

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 23 dicembre 1980, n. 3775: comune di Ronago (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 ottobre 1978, n. 34 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 15 ottobre 1980, n. 59);

deliberazione 23 dicembre 1980, n. 3777: comune di Binago (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 7 luglio 1978, n. 81 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 19 settembre 1980, n. 61);

deliberazione 23 dicembre 1980, n. 3778: comune di Villa di Tirano (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 gennaio 1979, n. 1 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 ottobre 1980, n. 85);

deliberazione 23 dicembre 1980, n. 3788: comune di Villa di Chiavenna (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 giugno 1978, n. 25 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 luglio 1980, n. 125).

(1142)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Marchirolo e Trezzano Rosa

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 23 dicembre 1980, n. 3701: comune di Marchirolo (Varese) (variante adottata con deliberazioni consiliari 18 dicembre 1979, n. 127 e 21 marzo 1980, n. 24);

deliberazione 23 dicembre 1980, n. 3782: comune di Trezzano Rosa (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 giugno 1979, n. 45).

(1143)

Variante al programma di fabbricazione del comune di S. Giovanni Bianco

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 2 dicembre 1980, n. 831: comune di S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(1144)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Veroli

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 14 gennaio 1981 il sig. Giuseppe Mazzoli, nato a Veroli (Frosinone) il 18 gennaio 1940, è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Veroli (Frosinone).

(730)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario della prova pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a centodieci posti di addetto tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico.

A modifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1980 la prova pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, a centodieci posti di addetto tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario tecnico dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1980, registro n. 2 Sanità, foglio n. 280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 19 marzo 1980, avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 9:

Primo gruppo di posti di cui all'art. 1 *del bando* (cinquantuno posti per laboratori e servizi vari):

4 maggio 1981 per i candidati da VACCARO Graziella a ZOLESI Fabio Demetrio compreso;

5 maggio 1981 per i candidati da ACUNZO Ferdinando a BERNARDINETTI Giuliano compreso;

11 maggio 1981 per i candidati da BERNARDINI Franco a CAPORALI Maria Grazia compresa;

12 maggio 1981 per i candidati da CAPORUSSO Domenico a CESOLINI Franco Giuseppe compreso;

14 maggio 1981 per i candidati da CHIARELLA Gaetano a DA GAI Roberto compreso;

15 maggio 1981 per i candidati da D'AGOSTINO Leonardo a DI SIMONE Laura compresa;

16 maggio 1981 per i candidati da DI STEFANO Giselda DI LUZIO a FELICIANO Stefano compreso;

18 maggio 1981 per i candidati da FELLI Gabriella CORSI a GIACOBBE Cristina compresa;

19 maggio 1981 per i candidati da GIANNELLI Claudio a LEGGERI Daniele compreso;

20 maggio 1981 per i candidati da LEONARDI Francesco a MARRAZZO Massimo compreso;

21 maggio 1981 per i candidati da MARTELLO Sara a MUSTI Gino compreso;

22 maggio 1981 per i candidati da NANNI Fulvio a PELLEGRINI Irene compresa;

27 maggio 1981 per i candidati da PELOSO Mario a PUGLISI ALLEGRA Paolo compreso;

28 maggio 1981 per i candidati da QUINTINI Sandro a RUSSO Luigi compreso;

29 maggio 1981 per i candidati da SABATINI Marina a SQUATRITI Teodoro compreso;

3 giugno 1981 per i candidati da STATELLA Antonio a USAI Mauro compreso;

Quarto gruppo di posti di cui all'art. 1 *del bando* (sette posti per la biblioteca):

6 giugno 1981 per i candidati da CAIAZZO Patrizia a CAROSI Giovanna compresa;

8 giugno 1981 per i candidati da CARPENTIERE Gaetano a COSSA Luciana GARIBALDI compresa;

9 giugno 1981 per i candidati da COSTA Eugenio a DI JANNI Giuseppina BERTIN compresa;

10 giugno 1981 per i candidati da DI LORENZO Anna Maria SCANNELLA a FRANCESCHETTI Adriano compreso;

11 giugno 1981 per i candidati da FRASCARELLI Roberto a LA PORTA Maria Vittoria compresa;

12 giugno 1981 per i candidati da LATERZA Michele Arcangelo a MASSIMO Teresa FILATI compresa;

13 giugno 1981 per i candidati da MASTELLA Daniela a MINETTI Patrizia compresa;

18 giugno 1981 per i candidati da MIRACCO Cinzia a PACE Pierina SCIONE compresa;

19 giugno 1981 per i candidati da PACIUCCI Claudio a POLLICHINO Antonina compresa;

20 giugno 1981 per i candidati da POMI Maria TONNICCHI a SANTI Carlo compreso;

22 giugno 1981 per i candidati da SANTOLINI Mario a TERRA Elia compreso;

23 giugno 1981 per i candidati da TESTA Anna Matilde MINORI a ZOCCALI' Annunziato compreso;

24 giugno 1981 per i candidati da ABATE Pasquale a BELARDINELLI Brunella compresa;

25 giugno 1981 per i candidati da BELMONTE Monica a BUZZICO Graziella compresa;

Terzo gruppo di posti di cui all'art. 1 *del bando* (quattordici posti per laboratori vari):

14 settembre 1981 per i candidati da PACIFICO Pasquale a RAIMONDI Luigi compreso;

15 settembre 1981 per i candidati da RAMIERI Alessandro a SETTE Dina compresa;

16 settembre 1981 per i candidati da SILVESTRI Pasquale a ZOLESI Fabio Demetrio compreso;

18 settembre 1981 per i candidati da ACCETTULLI Sergio a CALCAGNA Giuseppa in IENNI Compresa;

21 settembre 1981 per i candidati da CAMILLI Lamberto a COSTA Bernardo compreso;

22 settembre 1981 per i candidati da CREMISINI Carlo a D'UFFIZI Mauro compreso;

23 settembre 1981 per i candidati da ERRICO Mario a LECCE Raffaele compreso;

24 settembre 1981 per i candidati da LEONARDI Francesco a MONGARDINI Francesco compreso;

25 settembre 1981 per i candidati da MONTECHIARELLO Mafalda a ORSATTI Roberto compreso;

Quinto gruppo di posti di cui all'art. 1 *del bando* (dieci posti per l'ufficio tecnico):

29 settembre 1981 per i candidati da OPPEDISANO Luciano a ROSANO Salvatore compreso;

30 settembre 1981 per i candidati da SAFINA Emanuele a WEISGHIZZI Vincenzo compreso;

1° ottobre 1981 per i candidati da AGOSTINI Stefano a CERVELLI Giovanni compreso;

2 ottobre 1981 per i candidati da CESOLINI Franco Giuseppe a GABRIELE Paolo compreso;

5 ottobre 1981 per i candidati da GALIENA Letizia a NUSCA Giulio compreso;

Sesto gruppo di posti di cui all'art. 1 *del bando* (undici posti per l'ufficio tecnico):

7 ottobre 1981 per i candidati da NARDI Marco a ROMI Roberto compreso;

8 ottobre 1981 per i candidati da RONDINI Maurizio a ZAPPALA' Giuseppe compreso;

9 ottobre 1981 per i candidati da ACAMPORA Francesco a CAVALLI Gabriella compresa;

12 ottobre 1981 per i candidati da CELESTINO Ottavio a DI CINTIO Giuseppe compreso;

13 ottobre 1981 per i candidati da DIEMOZ Stefano a GIUSTI Franco compreso;

14 ottobre 1981 per i candidati da GRASSADONIA Eleonora a MURCIANO Marco compreso;

Decimo gruppo di posti di cui all'art. 1 del bando (due posti per il laboratorio di igiene del lavoro):

19 ottobre 1981 per i candidati da AMADORI Graziano a GIUSTINI Alberico compreso;

20 ottobre 1981 per i candidati da LEONARDI Francesco a VALENTINI Stefano compreso;

Settimo gruppo di posti di cui all'art. 1 del bando (due posti per i servizi amministrativi e del personale):

22 ottobre 1981 per i candidati da SANNA Marcello a VOLPI Luigi compreso;

23 ottobre 1981 per i candidati da AGOSTINELLI Giorgio a DE LUCIA Irma ROMAGNOLI compresa;

26 ottobre 1981 per i candidati da DE MARTINO Raffaele a MERCURI Giuseppe compreso;

27 ottobre 1981 per i candidati da MEREU Marco a RUOTO Silvio compreso;

Ottavo gruppo di posti di cui all'art. 1 del bando (due posti per il servizio documentazione):

29 ottobre 1981 per i candidati da ADIUTORI Enrica a DE LUCIA Irma ROMAGNOLI compresa;

30 ottobre 1981 per i candidati da DE MARTINO Raffaele a MONZI Elena compresa;

31 ottobre 1981 per i candidati da MORETTI Alfredo a ZECCA Maria Civita Antonia compresa;

Secondo gruppo di posti di cui all'art. 1 del bando (quattro posti per il laboratorio di veterinaria):

4 novembre 1981 per i candidati da DALLA ROSA Rita TODISCO GRANDE a LUCANTONI Dario compreso;

5 novembre 1981 per i candidati a MACCHIA Gianfranco a VISCHETTI Marco compreso;

6 novembre 1981 per i candidati da ADRIANI Ettore a CUPELLONI Rita compresa;

Nono gruppo di posti di cui all'art. 1 del bando (due posti per laboratori vari):

9 novembre 1981 tutti i candidati;

Undicesimo gruppo di posti di cui all'art. 1 del bando (cinque posti per laboratori vari):

11 novembre 1981 per i candidati da DI MATTEO Raffaele a PIETROMARCHI Giancarlo compreso;

12 novembre 1981 per i candidati da PIGNOLONI Lamberto a ZIMERAGI Massimo compreso;

13 novembre 1981 per i candidati da ADORANTE Pasquale a DI MASSIMO Enzo compreso.

Le donne coniugate dovranno tener conto del cognome da nubile per individuare il giorno in cui dovranno presentarsi per l'espletamento della prova suddetta.

(1131)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Stralcio di alcune sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia

Il medico provinciale rende noto che con proprio decreto 29 gennaio 1981, n. 368, è stato provveduto alla stralcio dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto di cui al proprio provvedimento 11 maggio 1976, n. 2762, delle seguenti condotte mediche:

1) condotta medica unica di Buseto Palizzolo;

2) condotta medica di Erice capoluogo;

3) condotta medica della frazione Napola del comune di Erice;

4) condotta medica della frazione Ballata del comune di Erice;

5) condotta medica di Favignana capoluogo;

6) condotta medica della frazione Isola di Marettimo del comune di Favignana;

7) condotta medica della frazione Isola di Levanzo del comune di Favignana;

8) seconda condotta medica del comune di Mazara del Vallo;

9) terza condotta medica del comune di Mazara del Vallo;

10) prima condotta medica del comune di Paceco;

11) condotta medica della frazione Scauri del comune di Pantelleria;

12) condotta medica della frazione Tracino-Kamma del comune di Pantelleria;

13) condotta medica unica del comune di Partanna;

14) condotta medica unica del comune di Poggioreale;

15) condotta medica unica del comune di S. Vito Lo Capo,

(1088)

Concorsi riservati a posti di medico condotto vacanti nella provincia

Il medico provinciale di Trapani rende noto che con i provvedimenti di seguito indicati sono stati banditi concorsi riservati, per titoli ed esami, per medici condotti per le sedi a lato di ognuno di essi descritte:

1) bando n. 8459 del 14 gennaio 1981 riservato al dottor Cosentino Benedetto per la terza condotta medica del comune di Alcamo;

2) bando n. 148 del 14 gennaio 1981 riservato al dottor Peraino Vincenzo per la condotta medica di Buseto Palizzolo;

3) bando n. 149 del 14 gennaio 1981 riservato al dottor Gallo Vincenzo per la condotta medica di Ballata del comune di Erice;

4) bando n. 150 del 14 gennaio 1981 riservato al dott. Pocorobba Antonino per la condotta medica di Napola del comune di Erice;

5) bando n. 151 del 14 gennaio 1981 riservato al dott. Sardo Giuseppe per la condotta medica di Erice capoluogo;

6) bando n. 153 del 14 gennaio 1981 riservato al dott. Bellomo Angelo per la condotta medica di Marettimo del comune di Favignana;

7) bando n. 154 del 14 gennaio 1981 riservato al dott. Longo Giuseppe per la condotta medica di Levanzo del comune di Favignana;

8) bando n. 155 del 14 gennaio 1981 riservato al dott. Novara Giuseppe per la condotta medica di Favignana-capoluogo;

9) bando n. 156 del 14 gennaio 1981 riservato al dott. Barraco Epifanio per la seconda condotta medica del comune di Mazara del Vallo;

10) bando n. 157 del 14 gennaio 1981 riservato al dott. Gancitano Salvatore per la terza condotta medica del comune di Mazara del Vallo;

11) bando n. 6453 del 14 gennaio 1981 riservato al dottor Fiorino Salvatore per la prima condotta medica di Paceco;

12) bando n. 158 del 14 gennaio 1981 riservato al dott. Grimaldi Leonardo per la condotta medica di Scauri del comune di Pantelleria;

13) bando n. 159 del 14 gennaio 1981 riservato al dott. Zurzolo Michele per la condotta medica di Kamma-Tracino del comune di Pantelleria;

14) bando n. 6455 del 14 gennaio 1981 riservato al dottor Ingoglia Antonino per la condotta medica di Partanna;

15) bando n. 1957 del 14 gennaio 1981 riservato al dottor Vella Rosario per la condotta medica di Poggioreale;

16) bando n. 5864 del 28 gennaio 1981 riservato al dottor Bonura Francesco Paolo per la condotta medica di San Vito Lo Capo;

17) bando n. 807 del 5 febbraio 1981 riservato al dottor Guarnotta Antonino per la condotta medica di Xitta del comune di Trapani.

(1089)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1980, n. 37.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 28 agosto 1978, n. 34, contenente norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali ed amministratori di comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 34, come integrato dall'art. 27, primo comma, della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

« I dipendenti della provincia e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa della provincia, eletti alla carica di consigliere regionale, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retributiva per tutta la durata del mandato.

I medesimi dipendenti eletti alla carica di sindaco o di assessore effettivo o supplente di un comune della regione sono collocati, a loro richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dipendenti eletti alla carica di presidente di ente ospedaliero della provincia, o di presidente o membro del comitato di gestione di una unità sanitaria locale, di presidente di azienda di soggiorno della provincia, nonché di presidente o assessore comprensoriale.

I periodi di aspettativa previsti dalla presente legge sono considerati utili agli effetti previdenziali e assistenziali. Le amministrazioni di appartenenza dei dipendenti provvedono al versamento delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza ed eventualmente di assistenza sanitaria.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma non sono considerati ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera. Il dipendente che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

I dipendenti indicati ai precedenti secondo e terzo comma, i quali non richiedano il collocamento in aspettativa, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del loro mandato ».

Art. 2.

E' soppresso l'art. 2 della legge provinciale 28 agosto 1978, n. 34, come sostituito con l'art. 27, secondo comma, della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13.

Art. 3.

La normativa di cui al precedente art. 1 decorre dalla data di inizio dell'ottava legislatura del consiglio regionale.

I dipendenti che eventualmente avessero provveduto al pagamento degli oneri relativi al trattamento di quiescenza, previdenza ed eventualmente assistenza sanitaria, hanno diritto al rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle somme pagate alla data di entrata in vigore della presente legge, dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 4.

Alla copertura del maggiore onere di L. 6.700.000 derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, nonché all'onere *una tantum* di L. 5.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 3 della legge medesima a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione per l'importo complessivo di L. 11.700.000 del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « personale in attività di servizio ed in quiescenza » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

All'onere valutato nell'importo di L. 7.200.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « organizzazione », programma « amministrazione generale », area di attività « personale in attività di servizio ed in quiescenza » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, numero 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa - tabelal *B* - per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 11.700.000	L. —
In aumento:		
Cap. 12200. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L. 11.700.000	L. —

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82, di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, le somme di cui al precedente art. 4 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti », nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 15 dicembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1980, n. 38.

Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La provincia autonoma di Trento, in armonia con il piano energetico nazionale, promuove la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica al fine di contribuire sul proprio territorio alla massima valorizzazione delle fonti rinnovabili, con particolare riguardo alle iniziative che assicurino la compatibilità con l'ambiente naturale.

Art. 2.

Piano di fattibilità

Per attuare le finalità di cui al precedente articolo la giunta provinciale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un piano di fattibilità che deve indicare le derivazioni idroelettriche ai fini della presente legge ed i criteri per determinare le priorità, in funzione dei soggetti elettrici, dell'ambito territoriale interessato, della producibilità e della potenza.

Lo stesso piano dovrà altresì indicare le priorità per la realizzazione di elettrodotti in interconnessione degli impianti idroelettrici con le reti di distribuzione esistenti.

Art. 3.

Piano di intervento

Entro il 31 ottobre di ogni anno la giunta provinciale, sentito il parere delle assemblee comprensoriali interessate, approva un piano di intervento che deve indicare le opere da realizzare entro ciascun anno, la misura dell'intervento nonché le integrazioni o modificazioni al piano di fattibilità di cui all'articolo precedente.

I comprensori dovranno esprimere il parere entro sessanta giorni trascorsi i quali il parere stesso s'intende espresso.

Art. 4.

Tipo di intervento

Per i fini di cui alla presente legge, la provincia autonoma di Trento può concedere contributi agli enti locali che esercitano attività elettriche mediante aziende e loro consorzi costituiti ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e delle successive disposizioni di legge per la costruzione e/o il potenziamento degli impianti di cui al successivo art. 7.

Art. 5.

Contributi in conto capitale

La giunta provinciale può concedere agli enti di cui al precedente articolo, contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa complessiva per la realizzazione di impianti la cui massima potenzialità e producibilità non superi in una prospettiva quinquennale il fabbisogno dell'utenza locale; gli impianti la cui potenzialità e producibilità massima superino il fabbisogno delle utenze locali in una prospettiva quinquennale saranno ammessi a contributo in conto capitale in misura non superiore al 5 per cento del costo dell'investimento.

Per fabbisogno dell'utenza locale è da intendersi quello territoriale complessivo dell'area di competenza dell'ente locale.

Art. 6.

Credito agevolato

Per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo precedente la provincia autonoma di Trento può anche concedere contributi destinati all'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti a medio e lungo termine concessi da istituti di credito.

I contributi sono determinati per un importo non superiore al 40 per cento della quota interessi delle rate di ammortamento del finanziamento concesso dagli istituti di credito.

Il finanziamento agevolato ai sensi del presente articolo avrà una durata non superiore a venticinque anni comprensivi del periodo di preammortamento.

I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dal precedente art. 5.

Art. 7.

Convenzioni

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta medesima, è autorizzato a stipulare, se del caso, apposite convenzioni con gli istituti di credito a medio e lungo termine di cui al precedente articolo.

Art. 8.

Spese ammissibili a contributo

Nell'ambito del piano annuale d'intervento di cui al precedente art. 3 sono ammissibili ai benefici previsti dall'art. 4 le seguenti opere:

a) serbatoi artificiali e relative strutture;

b) condotte forzate ed altre opere di adduzione;

c) edifici e macchinari per la produzione, trasformazione e misura nonché altre opere connesse direttamente o indirettamente alla produzione di energia elettrica;

d) elettrodotti di trasporto sino alla connessione con la rete di distribuzione principale

Art. 9.

Concessione ed erogazione dei contributi

I contributi di cui al precedente art. 5 sono concessi con deliberazione della giunta provinciale nella quale vengono stabiliti i termini di completamento delle opere da realizzarsi entro le scadenze di ciascun anno nonché la determinazione della spesa ammissibile secondo i criteri stabiliti nel piano di intervento di cui all'art. 3.

Nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma precedente la giunta provinciale potrà riammettere la stessa opera ai benefici della presente legge nell'anno successivo.

L'erogazione può essere disposta in più soluzioni, in via anticipata in base agli stati di avanzamento dei lavori per importi non inferiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo previa documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute e l'eventuale saldo, dopo l'accertamento da parte del Servizio acque pubbliche, della regolare esecuzione dei lavori nonché della congruità della spesa stessa.

Art. 10.

Concessione e liquidazione delle agevolazioni creditizie

I contributi di cui all'art. 6 sono concessi dalla giunta provinciale, previa presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta concessione del finanziamento.

La liquidazione ha luogo sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento, la documentazione degli investimenti effettuati e l'accertamento della regolare esecuzione delle opere da parte del Servizio acque pubbliche.

L'erogazione è disposta in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dalla data delle singole erogazioni del finanziamento e comunque non anteriore alla data di accertamento della regolare esecuzione delle opere.

Il contributo può essere versato direttamente, a richiesta del beneficiario, all'istituto di credito finanziatore.

Art. 11.

Contributi integrativi

Qualora i beneficiari dei contributi per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 8, per carenza di idonee garanzie, siano tenuti a fornire agli istituti di credito che concedono i relativi finanziamenti garanzie fidejussorie o polizze di assicurazione fidejussoria presso compagnie di assicurazione la giunta provinciale può concedere contributi per la riduzione dei relativi oneri nella misura del 90 per cento.

Art. 12.

Garanzia fidejussoria

La provincia autonoma può prestare garanzia fidejussoria a carattere sussidiario, ai sensi dell'art. 1944, secondo comma del codice civile, fino ad un limite massimo del 50 per cento sui finanziamenti concessi da istituti di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 6, qualora sia dimostrata l'impossibilità del ricorso a fidejussioni bancarie o a polizze fidejussorie presso compagnie di assicurazione.

Qualora, a seguito della prestata fidejussione, la provincia abbia dovuto procedere a pagamenti per insolvenza degli enti di cui all'art. 4, il presidente della giunta provinciale è autorizzato a prelevare dal tesoriere degli enti stessi, sulle somme di spettanza di questi ultimi, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle somme pagate dalla provincia in relazione alle operazioni di credito garantite.

Art. 13.

Ulteriore contributo all'impianto idroelettrico « Zivertaghe »

Per il completamento dell'impianto idroelettrico « Zivertaghe » è autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura di L. 1.000.000.000 all'azienda elettrica consorziale municipalizzata di Primiero.

Il contributo può essere erogato in più soluzioni in base agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti anche per lotti, per importi non inferiori al 20 per cento dell'importo di cui al precedente comma, previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute e l'accertamento da parte del servizio acque pubbliche dell'avvenuta regolare esecuzione dei lavori.

In deroga all'art. 15 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53, l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori relativi al contributo straordinario di cui allo stesso articolo, è demandato al Servizio acque pubbliche.

Art. 14.

Modalità di assunzione degli impegni di spesa

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 5 e 13 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a disporre l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata, rispettivamente, con gli articoli 15 e 19 della legge medesima, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 15.

Autorizzazione di spesa: contributi in conto capitale

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 5 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 8.300.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con leggi di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

Art. 16.

Autorizzazione di spesa: contributi in conto interessi

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 6 della presente legge, sono autorizzati limiti di impegno per l'importo complessivo di L. 800.000.000 di cui L. 80.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e la rimanente quota a carico degli esercizi finanziari 1981 e 1982 secondo importi da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari.

Le relative annualità, tenuto conto delle disposizioni recate dal secondo comma dello stesso articolo 6, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente fino al 2007 con legge di bilancio annuale in misura non superiore all'importo complessivo indicato al comma precedente.

Art. 17.

Autorizzazione di spesa: contributi integrativi

Per la concessione dei contributi integrativi per la riduzione degli oneri per prestazione di garanzie fidejussorie, di cui all'art. 11 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di L. 220.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

Art. 18.

Autorizzazione di spesa: rischi relativi alla fidejussione

Per il rischio derivante dalla garanzia di cui all'art. 12 della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 600.000.000 per la durata di anni venticinque a partire dall'esercizio finanziario 1981;

L. 200.000.000 per la durata di anni venticinque a partire dall'esercizio finanziario 1982.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della provincia in misura di L. 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1981, e di L. 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2005 e di L. 200.000.000 per l'esercizio finanziario 2006.

Art. 19.

Autorizzazione di spesa: contributo straordinario

Per la concessione del contributo straordinario di cui all'art. 13 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Art. 20.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 1.700.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 15, 16, 17 e 19 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « produzione e distribuzione di energia » indicata nell'allegato n. 5 di cui allo art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, come modificato con l'art. 4 della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 29.

Alla copertura dell'onere valutato in L. 10.700.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 15, 16, 17 e 18 della presente legge a carico degli esercizi finanziari 1981 e 1982 si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa di pari importo iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « fonti energetiche », area di intervento « produzione e distribuzione di energia » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 21.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale	L. 1.700.000.000	L. 1.000.000.000
In aumento:		
Cap. 49100. — Contributo straordinario per la realizzazione dell'impianto idroelettrico « Zivertaghe » (art. 15 - legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 59)	L. 1.000.000.000	L. 600.000.000
Cap. 49130 - Tit. 2 - Sez. 10 - Cat. 12 (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti idroelettrici	» 600.000.000	» 300.000.000
Cap 49140 - Tit. 2 - Sez. 10 - Cat. 12 (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per la realizzazione di impianti idroelettrici	» 80.000.000	» 80.000.000
Cap. 49150 - Tit. 2 - Sez. 10 - Cat. 12 (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi per la riduzione degli oneri su garanzie fidejussorie su mutui per la realizzazione di impianti idroelettrici	» 20.000.000	» 20.000.000
Totale variazioni in aumento	L. 1.700.000.000	L. 1.000.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82, di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, come modificato con l'art. 7 della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 29, le somme di cui all'art. 20 della presente legge sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nel secondo comma dello stesso art. 20.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 15 dicembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1980, n. 39.

Iscrizione del personale dell'Istituto trentino di cultura, del Museo tridentino di scienze naturali, del Museo degli usi e dei costumi della gente trentina, dell'Istituto culturale ladino e dell'Ente di sviluppo agricolo trentino alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Istituto trentino di cultura, istituito con legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11, del Museo tridentino di scienze naturali, istituito con legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, del Museo degli usi e costumi della gente trentina, istituito con legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1, dell'Istituto culturale ladino, istituito con legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, e dell'Ente di sviluppo agrigolo trentino, istituito con legge provinciale 26 novembre 1979 n. 39, è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali C.P.D.E.L. e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 15 dicembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1980, n. 40.

Interventi per lo sviluppo economico nei settori di competenza provinciale mediante agevolazioni dirette a favorire il potenziamento ed il consolidamento dell'economia cooperativistica trentina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 64 *del* 23 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE E DELLA PRODUZIONE MEDIANTE AGEVOLAZIONI ALLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO NONCHÉ DI SERVIZIO E LORO CONSORZI.

Art. 1.

Nell'ambito degli obiettivi generali del programma di sviluppo provinciale, al fine di promuovere l'incremento dell'occupazione e della produzione, la provincia pone in atto le agevolazioni indicate nel presente titolo a favore di cooperative di produzione e lavoro nonché di servizio e loro consorzi, favorendone lo sviluppo ed il potenziamento.

Art. 2.

Criteri e priorità degli interventi di agevolazione

Nella concessione delle agevolazioni previste dal presente titolo, saranno adottati criteri prioritari così individuati:

a) per le cooperative di produzione e lavoro, sulla base del maggior incremento occupazionale diretto e indotto che possa derivare dall'attività della cooperativa nonchè della localizzazione di tale attività:

b) per le cooperative di servizio, sulla base del più elevato numero dei soci destinatari dei servizi resi dalla cooperativa, della qualità e della durata dei servizi stessi nonché del numero dei soci occupati.

Le cooperative ed i consorzi interessati elaborano progetti di lavoro contenenti gli obiettivi che intendono perseguire, i mezzi e le dotazioni ritenute necessarie per l'esercizio dell'attività, i luoghi di svolgimento delle attività stesse nonché i tempi e le risorse finanziarie per l'attuazione dei progetti medesimi.

Art. 3.

Piani di intervento

La giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale per le cooperative e delle organizzazioni provinciali delle cooperative riconosciute, di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, approva un piano di intervento, da aggiornarsi annualmente, predisposto sulla base dei progetti di lavoro elaborati dalle cooperative e dai consorzi e contenente la graduatoria delle domande da ammettere in attuazione dei criteri di priorità di cui all'art. 2, secondo le iniziative da realizzarsi entro la scadenza di ciascun anno.

Art. 4.

Destinatari delle provvidenze

Alle provvidenze previste dal presente titolo sono ammesse le cooperative di produzione e lavoro, le cooperative di servizio, miste e varie ed i consorzi tra le cooperative medesime, iscritte al registro delle cooperative della provincia di Trento che abbiano sede e svolgano la loro attività prevalentemente nel territorio provinciale.

Art. 5.

Agevolazioni per gli investimenti

La giunta provinciale è autorizzata a concedere ai soggetti indicati nell'art. 4, contributi annui costanti posticipati in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 14 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per i seguenti periodi:

non superiore ai quindici anni per le iniziative di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del successivo art. 6;

non superiore ai dieci anni per le iniziative di cui alla lettera *e*) del successivo art. 6;

non superiore ai tre anni per le iniziative di cui alla lettera *f*) del successivo art. 6.

L'ammontare dei contributi sarà determinato per settore e secondo le caratteristiche delle cooperative con apposito regolamento approvato con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 6.

Spese ammissibili a contributo

Sono ammissibili ai contributi di cui all'art. 5 le seguenti iniziative:

a) acquisizione delle aree per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera *b*), nelle seguenti misure:

1) non superiore al 20 per cento del costo delle iniziative stesse, qualora le aree siano cedute dalla provincia, dai comprensori, dai comuni o loro consorzi;

2) non superiore al 50 per cento del costo delle iniziative negli altri casi.

La superficie dell'area da acquisire dovrà essere commisurata alle effettive esigenze dello sviluppo aziendale e deve riguardare l'intera area edificabile all'uopo richiesta dalla vigente normativa urbanistica, anche quando non sia superiore a quella tecnicamente necessaria per l'iniziativa;

b) costruzione, ricostruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di laboratori ed opifici, compresa la realizzazione ed ampliamento degli impianti, dei servizi, dei depositi e delle aree di servizio necessari all'attività della cooperativa, compresa pure l'eventuale costruzione dell'abitazione per il custode dell'azienda, qualora le dimensioni aziendali lo richiedano;

c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

d) realizzazione di opere ed installazioni di impianti diretti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alla salvaguardia dell'ambiente. Dette opere, se realizzate in collaborazione da più cooperative, nella misura pro-indiviso o pro-quota a seconda delle caratteristiche delle opere stesse;

e) acquisto di macchinari, automezzi e attrezzature per la realizzazione di nuovi impianti ovvero per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli stessi;

f) formazione di scorte, entro il limite di un terzo dell'ammontare degli altri investimenti finanziati.

Art. 7.

Contributi sui canoni di locazione

Ai soggetti indicati nell'art. 4, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annui costanti per la durata massima di cinque anni e nella misura non superiore al 40 per cento del canone annuo di locazione di immobili destinati a laboratori, opifici, depositi e uffici.

Art. 8.

Agevolazioni per l'avvio dell'attività

Ai soggetti indicati nell'art. 4, costituitisi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo per le spese di avvio dell'attività, in misura non superiore al doppio dell'apporto dei soci in conto capitale sociale, e comunque nella misura massima di L. 3.000.000 per socio.

Art. 9.

Presentazione delle domande di agevolazione

Le domande per ottenere la concessione delle agevolazioni previste dal presente titolo devono essere presentate all'assessorato cui è affidata la materia della cooperazione entro il 30 giugno di ogni anno.

Tali domande devono essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista dall'articolo successivo, dai progetti di lavoro indicati nel secondo comma dell'art. 2.

Art. 10.

Documentazione

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dall'art. 5 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto sociale aggiornato;

b) certificato di iscrizione al registro delle cooperative della provincia di Trento;

c) compromesso di compravendita degli immobili da acquistare con allegata planimetria, per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6;

d) progetti e computi metrici estimativi, per le iniziative di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 6;

e) preventivi degli acquisti programmati per le iniziative di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 6;

f) relazione tecnico-economica;

g) eventuale dichiarazione di finanziamento da parte di un istituto di credito.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dall'art. 7 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto sociale aggiornato;

b) certificato di iscrizione al registro delle cooperative della provincia di Trento;

c) contratto preliminare di locazione degli immobili con allegata planimetria;

d) relazione tecnico-economica.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dall'art. 8 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto sociale aggiornato;

b) certificato di iscrizione al registro delle cooperative della provincia di Trento;

c) dichiarazione del numero dei soci e della misura dei rispettivi conferimenti dalla quale risulti l'impegno a non ridurne il numero per almeno un quinquennio.

Art. 11.

Concessione delle agevolazioni

I contributi previsti dal presente titolo sono concessi con deliberazione della giunta provinciale nella quale vengono stabiliti, per gli interventi di cui agli articoli 5 e 7, i termini di completamento delle opere e di attivazione delle locazioni da effettuarsi entro la scadenza di ciascun anno cui si riferisce il piano di intervento.

I contributi vengono concessi secondo la graduatoria indicata nel piano di intervento di cui all'art. 3 sentito il parere della commissione provinciale per le cooperative anche per quanto riguarda la determinazione della spesa ammissibile.

In caso di inosservanza dei termini di cui al primo comma, il contributo è revocato, fatta salva la facoltà della giunta di riammettere ai benefici le stesse iniziative nell'anno successivo.

Art. 12.

Liquidazione ed erogazione delle agevolazioni

I contributi di cui all'art. 5 sono liquidati a seguito dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti da parte dell'ufficio incaricato dalla giunta provinciale, e sono erogati in rate semestrali scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, direttamente al beneficiario o all'istituto di credito da questi indicato.

I contributi di cui all'art. 7 sono liquidati sulla base della documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dei contratti di locazione a seguito di accertamento da parte dell'ufficio incaricato dalla giunta provinciale e sono erogati in rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno direttamente al beneficiario.

I contributi di cui all'art. 8 sono liquidati contestualmente alla deliberazione di concessione dei contributi stessi, che sono erogati in unica soluzione direttamente al beneficiario.

Art. 13.

Non cumulabilità delle agevolazioni

Ferma rimanendo la possibilità di accedere ad ognuna delle agevolazioni previste dalla presente legge, non possono essere ammesse alle agevolazioni stesse, cooperative o consorzi che abbiano beneficiato di analoghe provvidenze disposte da leggi statali, regionali o provinciali.

Art. 14.

Riduzione, revoca e trasferimento delle agevolazioni

I contributi previsti dagli articoli 5 e 7 sono proporzionalmente ridotti in caso di riscontrata difformità tra iniziative programmate ed iniziative realizzate.

Le opere realizzate ed i beni acquisiti con le agevolazioni del presente titolo, non possono essere alienati, ceduti o comunque distolti dall'uso originario prima del termine di scadenza delle agevolazioni stesse fatto salvo il caso in cui il subentrante abbia i requisiti previsti dall'art. 3 e comunque previa determinazione della giunta provinciale.

In caso di scioglimento o liquidazione del soggetto beneficiario, il contributo è revocato a decorrere dalla semestralità relativa al periodo nel quale è stata dichiarata sciolta la società.

Nel caso di riduzione del numero dei soci nelle cooperative che abbiano beneficiato delle agevolazioni previste dallo art. 8 entro il periodo del quinquennio dalla data di concessione del contributo, il medesimo è ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del numero dei soci. Dette disposizioni non si applicano qualora, nel periodo considerato, la cooperativa abbia reintegrato il numero dei soci entro un anno.

Art. 15.

Autorizzazione di spesa per i contributi sugli investimenti

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 5 è autorizzato il limite di impegno di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 400.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1995.

Art. 16.

Autorizzazione di spesa per i contributi sui canoni di locazione

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 è autorizzato il limite di impegno di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985.

Art. 17.

Autorizzazione di spesa per i contributi di avvio dell'attività

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 8 è autorizzato lo stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsione recate dal bilancio pluriennale.

Art. 18.

Disposizione transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, ai benefici previsti dal titolo I, possono essere ammesse iniziative realizzate da soggetti di cui all'art. 4 nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Nella prima applicazione della presente legge il termine di cui all'art. 9 è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Titolo II

INTERVENTI RELATIVI AI « FONDI RISCHI » COSTITUITI DALLA COOPERFIDI

Art. 19.

Integrazione fondo rischi

Al fine di agevolare l'accesso al credito delle cooperative di consumo, di quelle di produzione e lavoro, di quelle edilizie nonché di quelle di servizio, miste e varie, la giunta provinciale è autorizzata ad integrare i « fondi rischi » che le cooperative stesse riunite nella cooperativa provinciale garanzia fidi, società cooperativa a responsabilità limitata - Cooperfidi - hanno costituito o costituiscono, attivando specifiche convenzioni con istituti di credito.

L'integrazione di cui al comma precedente è disposta per l'anno 1980 nell'ammontare dello stanziamento con l'art. 24 a carico dell'esercizio finanziario dell'anno medesimo. Per gli esercizi successivi la stessa è determinata annualmente dalla giunta provinciale in misura non superiore al doppio dell'incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della Cooperfidi nell'anno di riferimento.

Art. 20.

Obblighi della Cooperfidi

Con l'accettazione dell'integrazione prevista dall'art. 19, la cooperativa provinciale garanzia fidi si vincola ai seguenti adempimenti:

1) ad includere nel consiglio di amministrazione, quali membri con diritto di voto, restando riservata all'assemblea la nomina della maggioranza dei membri del consiglio stesso:

a) tre rappresentanti della provincia designati dalla giunta provinciale di cui uno su designazione delle minoranze politiche del consiglio provinciale; a due di questi rappresentanti, tra i quali quello di minoranza, spetta di essere inclusi nel comitato esecutivo;

b) un funzionario dell'assessorato cui è affidata la materia della cooperazione, designato dalla giunta provinciale, al quale spetta di essere incluso nel comitato esecutivo, quale membro con diritto di voto;

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni più rappresentative delle cooperative riconosciute a livello provinciale;

d) un esperto in materia economico-finanziaria designato dalla giunta provinciale;

2) sottoporre all'approvazione della giunta provinciale lo statuto e sue eventuali successive modifiche;

3) trasmettere alla giunta provinciale, entro il giorno 15 del mese successivo di ogni semestre solare, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Oltre agli interventi di garanzia effettuati, la relazione dovrà indicare i risultati conseguiti con particolare riferimento agli effetti sulla situazione economica nelle cooperative assististe;

4) rifiutare la concessione della garanzia alle società cooperative e loro consorzi che non osservino, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro ed ogni altra disposizione di legge in materia previdenziale ed assistenziale;

5) devolvere, in caso di scioglimento comunque determinato della cooperativa, quanto residua dalla liquidazione del « fondo rischi » dedotte le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, ad iniziative a favore della cooperazione o di pubblica utilità indicate dalla giunta provinciale.

Art. 21.

Contributi su operazioni creditizie garantite

Per agevolare le operazioni di credito a breve termine assistite dalla garanzia del fondo rischi costituito presso la cooperativa provinciale garanzia fidi, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alla Cooperativa stessa contributi in misura non inferiore all'8 per cento e non superiore al 12 per cento in ragione d'anno sul capitale originario mutuato per un periodo corrispondente alla durata dell'operazione di finanziamento e comunque non eccedente i trentasei mesi.

Art. 22.

Domande di integrazione del fondo rischi: concessione di finanziamenti

La domanda di integrazione del fondo rischi è presentata annualmente dalla Cooperfidi all'assessorato cui è affidata la materia della cooperazione, che provvede al'istruttoria.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto;

2) elenco delle cooperative aderenti, con le quote da ciascuna sottoscritte e versate, sottoscritto dal presidente;

3) certificato di vigenza dell'ufficio del registro delle imprese con l'indicazione delle cariche sociali;

4) dichiarazione degli istituti di credito convenzionati sulla consistenza dei fondi rischi presso gli stessi costituiti;

5) dichiarazione sottoscritta dal presidente sull'ammontare complessivo delle nuove quote sottoscritte e versate nell'anno di riferimento.

Alla concessione dei finanziamenti relativi all'integrazione del fondo rischi provvede la giunta provinciale con propria deliberazione, che disporrà anche per la relativa erogazione.

Art. 23.

Domande di contributo e relativa concessione

La domanda di contributo sulle operazioni di credito assistite dalla garanzia del fondo rischi a termine dell'art. 21, è presentata annualmente dalla cooperativa provinciale di garanzia fidi all'assessorato cui è affidata la materia della cooperazione. La domanda è accompagnata dal programma annuale predisposto dalla cooperativa in relazione alle operazioni bancarie da assistere.

Sulla base della domanda di cui al comma precedente, la giunta provinciale provvede alla concessione dei contributi determinando la relativa misura.

L'erogazione del contributo è effettuata direttamente alla cooperativa provinciale di garanzia fidi, previa presentazione delle dichiarazioni degli istituti di credito attestanti la concessione, le modalità e le condizioni dei finanziamenti assistiti dalla garanzia della cooperativa medesima. Detta erogazione è effettuata, di norma, per i periodi semestrali.

Art. 24.

Autorizzazione di spesa per l'integrazione del fondo rischi

Per la concessione dell'integrazione di cui all'art. 19 è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 25.
Autorizzazione di spesa per i contributi su operazioni creditizie garantite

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 21 è autorizzato lo stanziamento di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26.
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 24 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* per per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per il «potenziamento della cooperazione» nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Nel complessivo onere valutato in L. 2.600.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 15, 16, 17, 24 e 25 della presente legge, per il periodo degli anni 1981 e 1982, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritti nel settore funzionale «strutture economiche», programma «cooperazione», area di intervento «potenziamento della cooperazione» del bilancio pluriennale 1980-1982 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 27.
Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale	L. 1.000.000.000	L. 700.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 46130 - Tit. II - Sez. 12 - Cat. 12. — Spesa per la assegnazione di fondi alla cooperativa provinciale garanzia fidi soc. coop. a r.l. - Cooperfidi - Trento, per l'integrazione del fondo rischi	L. 1.000.000.000	L. 700.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82, di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, le somme di cui al precedente art. 26 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed aree di intervento indicati nel secondo comma dello stesso art. 26.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 15 dicembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1980, **n. 41.**
Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 64 del 23 dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Nell'ambito degli obiettivi generali del programma di sviluppo provinciale e per l'affermazione del rilievo sociale ed economico che rivestono il turismo e l'industria alberghiera, la provincia pone in atto le agevolazioni indicate nella presente legge dirette a conseguire la riqualificazione ed il potenziamento del patrimonio ricettivo del proprio territorio, favorendo l'incremento e la valorizzazione della piccola e media ricettività nonché la stabilizzazione dell'occupazione nel settore turistico alberghiero.

Art. 2.
Direttive

La giunta provinciale, sentito il sottocomitato di cui al n. 1 dell'art. 15 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, approva le direttive relative all'utilizzo delle agevolazioni stabilendo:

le priorità territoriali di sviluppo turistico;

le tipologie ricettive preferenziali;

le dimensioni massime globali delle iniziative;

le eventuali riserve di fondi per particolari tipi di iniziative.

Art. 3.
Piani di interventi

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore cui è affidata la materia del turismo, approva un piano pluriennale di durata non superiore al quinquennio, riferita al programma di sviluppo provinciale, concernente gli interventi a favore delle iniziative che saranno realizzate nel periodo considerato sulla base delle domande pervenute, delle direttive di cui al precedente articolo, nonché delle priorità stabilite all'art. 11.

Entro il 31 ottobre di ogni anno la giunta provinciale attua il predetto piano pluriennale mediante l'approvazione di un piano annuale di interventi a favore delle iniziative che saranno realizzate entro l'anno successivo.

Art. 4.
Iniziative ammesse alle agevolazioni

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse per:

a) ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, completamento e ricostruzione di esercizi alberghieri e di rifugi alpini;

b) costruzione di esercizi alberghieri e di rifugi alpini nonché trasformazione e adattamento di immobili non adibiti ad uso alberghiero in alberghi e rifugi alpini;

c) iniziative dirette alla realizzazione di opere o servizi comuni direttamente connessi con l'attività di più esercizi alberghieri quali, ad esempio, lavanderie, piscine, autorimesse, tennis, ecc.;

d) acquisti di alberghi o di rifugi alpini a condizione che per tali esercizi non siano mai stati concessi incentivi provinciali pluriennali o, nei cinque anni precedenti la domanda, contributi in conto capitale per lavori relativi agli immobili stessi;

e) acquisto di immobili da adibire ad uso alberghiero situati nell'ambito degli insediamenti storici purché espressamente individuati dai piani previsti dalla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni, peraltro nel contesto di iniziative che prevedano anche le relative opere di trasformazione o adattamento. La spesa ammissibile in via definitiva viene desunta dall'atto di compravendita.

Nella spesa relativa alle iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma può essere compresa quella per:

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, annessi a quelli alberghieri e aperti al pubblico;

pertinenze ed impianti complementari quali autorimesse, piscine, saune, tennis, strutture ricreative e di svago in genere;

abitazione del gestore e locali per il personale di servizio;

sviluppo e ristrutturazione di impianti termali annessi e parte integrante di esercizi alberghieri;

impianti, attrezzature ed arredamenti pertinenti alle iniziative realizzate.

Limitatamente alle iniziative di cui alla lettera *a*) del primo comma, riguardanti alberghi esistenti siti in località isolate e rifugi alpini, nella spesa relativa può essere compresa quella necessaria per la realizzazione di opere o impianti intesi a garantire le dotazioni civili e igienico-sanitarie necessarie quali acquedotti, fognature, impianti di depurazione, elettrodotti, linee telefoniche, ecc.

Le iniziative di cui al primo e secondo alinea del secondo comma riguardanti esercizi alberghieri esistenti e quelle di cui al terzo comma possono essere ammesse anche quando vengono presentate in forma singola, nel qual caso vanno applicate le percentuali stabilite con i successivi articoli 7, lettera *a*), *b*) ed *e*), e 8, lettera *a*).

Art. 5.

Soggetti ammessi ai contributi

Chiunque eserciti o intenda esercitare attività alberghiera in edifici di sua proprietà può accedere alle agevolazioni previste dalle lettere *a*), *b*) ed *e*) del precedente art. 4.

I benefici di cui alla lettera *c*) del precedente art. 4 possono essere concessi solamente a consorzi o società di operatori alberghieri direttamente interessati alle iniziative consortili o societarie.

L'ammissione ai benefici previsti dalla lettera *d*) del precedente art. 4 può essere concessa solamente ai gestori degli esercizi alberghieri o dei rifugi alpini che, con regolare licenza o autorizzazione, li abbiano condotti per almeno tre anni consecutivi anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Forme di intervento

Per favorire la realizzazione delle opere e l'effettuazione degli acquisti indicati all'art. 4, la provincia interviene mediante la concessione di contributi nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

Contributi pluriennali

Nell'ambito dei limiti di spesa di seguito indicati, possono essere concessi contributi annui costanti posticipati in misura dell'8 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per un periodo di quindici anni:

a) non inferiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 4, qualora si tratti di edifici assoggettati a vincolo alberghiero ai sensi della legge n. 1692 del 24 luglio 1936, o di edifici situati nell'ambito degli insediamenti storici individuato dagli strumenti urbanistici, nonché per le opere di trasformazione e adattamento di immobili, non adibiti ad uso alberghiero e situati nell'ambito degli insediamenti storici, in alberghi;

b) non inferiore al 60 per cento e non superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 non rientranti nella casistica prevista dalla precedente lettera *a*);

c) non inferiore al 50 per cento e non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 4, eccezione fatta per l'ipotesi di trasformazione e adattamento di immobili situati nell'ambito degli insediamenti storici di cui alla precedente lettera *a*);

d) il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera *c*) dell'art. 4.

e) il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera *a*) dell'art. 4, realizzate da enti pubblici o da società il cui capitale risulti, per almeno il 50 per cento di proprietà di enti pubblici. In questo caso la misura del contributo annuo può essere elevata fino al 10 per cento;

f) il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli acquisti di cui alla lettera *d*) dell'art. 4;

g) il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli acquisti di cui alla lettera *e*) dell'art. 4.

Non sono ammissibili ai contributi pluriennali spese inferiori a L. 40.000.000.

Art. 8.

Contributi in conto capitale

In relazione alle opere ed agli acquisti di seguito indicati possono essere concessi contributi nelle seguenti misure:

a) non inferiore al 40 per cento e non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per le opere di cui alla lettera *a*) dell'art. 4, esclusa la ricostruzione, gli arredamenti e le attrezzature, e che comportino una spesa non superiore a L. 40.000.000;

b) non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto degli arredamenti e delle attrezzature riferiti ad alberghi esistenti e che comportino una spesa superiore a L. 20.000.000 e, a decorrere dal 1982, non superiore a L. 40.000.000.

Art. 9.

Modalità per la richiesta delle agevolazioni

Le domande per la concessione dei contributi contenenti, fra l'altro, le indicazioni relative alle date di inizio e di fine lavori, alla capacità ricettiva in letti dopo eseguiti i lavori e alla prevedibile classificazione dell'esercizio alberghiero, devono essere presentate alla giunta provinciale corredate dalla seguente documentazione:

1) relazione illustrativa dei lavori;

2) computo metrico estimativo dettagliato dei lavori e preventivo analitico nel caso di spese per arredamento e attrezzature;

3) concessione edilizia;

4) progetto esecutivo con contestuale dichiarazione del sindaco che i lavori in progetto corrispondono alla concessione edilizia;

5) nel caso di acquisto di immobile, perizia di stima dell'immobile stesso con allegata la relativa planivolumetria;

6) estratto tavolare;

7) nei casi di opere o acquisti relativi ad immobili situati nell'ambito degli insediamenti storici individuato dagli strumenti urbanistici la relativa certificazione del sindaco;

8) nel caso di iniziative consortili o societarie di cui alla lettera *c*) del precedente art. 4, atto costitutivo del consorzio o della società;

9) nel caso delle iniziative previste dalla lettera *e*) dell'art. 7, deliberazione degli organi competenti degli enti interessati od atto da cui sia desumibile la misura della partecipazione azionaria degli enti stessi;

10) dichiarazione del sindaco attestante che alla data della presentazione della domanda i lavori per i quali sono chieste le agevolazioni non sono ancora iniziati.

Fintantoché i contributi non sono liquidati è consentito il subingresso nelle singole domande e nelle relative concessioni.

Art. 10.

Termini per la presentazione delle domande di contributo

Le domande devono essere presentate:

per i contributi pluriennali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge relativamente all'anno 1980 ed entro sessanta giorni relativamente all'anno 1981; per gli anni 1982 e seguenti entro il 30 giugno di ogni anno immediatamente precedente;

per i contributi in conto capitale, per gli anni 1982 e seguenti entro il 30 giugno di ogni anno immediatamente precedente.

Non possono essere accolte domande relative a iniziative già avviate alla data di presentazione delle domande stesse.

Non possono inoltre essere accolte domande per alberghi a struttura mista costituiti da camere/appartamenti forniti di posto di cottura in cui la ricettività tradizionale alberghiera sia inferiore al 70 per cento del totale.

Presentata la domanda, l'inizio dei lavori prima dell'approvazione dell'iniziativa da parte della giunta provinciale rimane subordinato, ai fini di una successiva eventuale ammissione

ai benefici di legge, all'esito favorevole dell'esame da parte degli uffici dell'assessorato competente in materia di turismo o da parte dell'organo consultivo di cui al successivo art. 14, secondo la rispettiva competenza, del relativo progetto, nonchè all'assolvimento degli adempimenti prescritti.

Le domande che non sono accolte a carico dell'esercizio sul quale sono state presentate possono, ai fini concessivi delle agevolazioni, essere considerate per non più di tre esercizi successivi.

Art. 11.

Priorità nelle concessioni

Nelle concessioni dei contributi previsti dalla presente legge vengono accordate le seguenti priorità:

a) ai titolari di esercizi alberghieri assoggettati a vincolo alberghiero ai sensi della legge n. 1692 del 24 luglio 1936;

b) agli emigranti che sono rientrati in provincia da non più di un anno alla data di presentazione delle domande per iniziative di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'art. 4. Ai fini della determinazione della data di rientro in patria fa fede la dichiarazione comunale di reimmissione nei registri anagrafici correnti;

c) ai titolari di iniziative relative ad immobili situati nell'ambito degli insediamenti storici individuato dagli strumenti urbanistici limitatamente a quelle previste alle lettere *a*), *d*) ed *e*) dell'art. 4;

d) ai proprietari di esercizi alberghieri danneggiati in occasione di gravi eventi quali terremoti, trombe d'aria, incendi, danneggiamenti rilevanti in corrispondenza di situazioni eccezionali di innevamento, ecc. In tali casi l'evento ed il conseguente danneggiamento devono risultare da certificato del sindaco.

Art. 12.

Rispetto contratto del personale alberghiero

I contributi pluriennali concessi in base alla presente legge possono essere revocati nei casi di inosservanza, da parte delle aziende alberghiere, del contratto di categoria nei confronti del personale occupato.

La revoca ha effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento da parte della giunta provinciale.

Art. 13.

Non cumulabilità dei benefici

Le diverse provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da altre leggi provinciali.

Art. 14.

Organo consultivo

Sulle iniziative per le quali sono stati chiesti i contributi pluriennali previsti dalla presente legge esprime parere il solo sottocomitato di cui al n. 2) dell'art. 15 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni.

Il sottocomitato di cui al n. 2 del secondo comma dello art. 15 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, è integrato con il membro previsto alla lettera *i*) del primo comma del medesimo art. 15.

Art. 15.

Modalità di concessione

Alla concessione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 provvede la giunta provinciale con propria deliberazione con la quale sono stabiliti la misura del contributo stesso, l'ammontare della spesa ammissibile, l'entità della spesa ammessa ed il termine per la realizzazione delle iniziative.

La liquidazione è disposta sulla base dell'accertamento della regolare esecuzione delle opere e della effettuazione degli acquisti da parte dell'assessorato competente in materia di turismo ed industria alberghiera.

Nel caso di inosservanza del termine di cui al primo comma, il contributo è revocato, fatta salva la facoltà della giunta di riammettere la stessa iniziativa ai benefici della presente legge nell'anno successivo.

Art. 16.

Corresponsione dei contributi

I contributi pluriennali di cui all'art. 7 sono erogati in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno successivo alla data dell'accertamento dell'esecuzione delle opere e dell'effettuazione degli acquisti.

Nel caso di accensione di mutuo presso un istituto di credito il beneficiario può cedere il contributo pluriennale nell'eguale ammontare, per lo stesso periodo e con la stessa decorrenza all'istituto mutuante. In tale caso il contributo sarà corrisposto all'istituto di credito indipendentemente dall'ammontare e dalla durata del mutuo e anche nel caso di restituzione totale o parziale del mutuo medesimo.

Il contributo continua ed essere concesso agli eredi nel caso di trasferimento dell'azienda «mortis causa» ed ai beneficiari in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi.

Art. 17.

Vincolo di destinazione alberghiera

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla destinazione per uso alberghiero o di rifugio alpino:

per quindici anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori quelli per i quali sono stati concessi i contributi pluriennali di cui all'art. 7. La liquidazione dei contributi è subordinata alla annotazione tavolare del vincolo a carico degli inmmobili destinati ad usi alberghieri, ad eccezione dei rifugi alpini per i quali è sufficiente la dichiarazione di cui al successivo alinea;

per cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori o di effettuazione degli acquisti quelli per i quali sono stati concessi i contributi in conto capitale di cui all'art. 8. La liquidazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di apposita dichiarazione, impegnativa per sè, eredi ed aventi causa, del mantenimento degli esercizi alla destinazione alberghiera o di rifugio alpino per l'anzidetto periodo.

Le opere, gli impianti e le attrezzature di cui al secondo alinea dell'art. 18 sono vincolati all'uso per il quale sono stati realizzati per la durata e con le modalità previste dal primo alinea del precedente comma.

La giunta provinciale può autorizzare con propria deliberazione la cancellazione o l'annullamento del vincolo quando sia documentata la impossibilità o la non convenienza della destinazione dell'immobile e, nell'ipotesi di cui al secondo comma del precedente articolo, sia stato fatto luogo alla restituzione totale anticipata dell'eventuale mutuo. Con la stessa deliberazione vengono revocati i contributi non ancora riscossi.

Nel caso in cui la destinazione venisse mutata senza l'autorizzazione di cui al precedente comma il contributo concesso viene revocato. Costituisce mutamento di destinazione senza autorizzazione anche il trasferimento della gestione di una o più attività dell'azienda alberghiera in carenza di specifica obbligazione risultante dall'atto di trasferimento diretta ad assicurare, per quanto riguarda l'attività trasferita, la piena funzionalità dell'esercizio alberghiero e la qualità del servizio prestato in corrispondenza alla classificazione attribuita all'esercizio stesso. Per il recupero dei contributi già versati si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il vincolo alberghiero, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1962, e successive proroghe e modifiche, è ulteriormente prorogato, alle condizioni attualmente previste dalla normativa statale, fino al 31 dicembre 1981 per gli edifici adibiti ad albergo, pensione o locanda ubicati nel territorio della provincia di Trento.

Art. 18.

Opere, impianti e attrezzature complementari

La giunta provinciale è autorizzata a concedere, con le modalità previste dalla presente legge fino al 1982 sull'intera spesa ritenuta ammissibile, i contributi pluriennali di cui al precedente articolo 7 a favore di:

enti pubblici per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di alberghi per la gioventù;

società o associazioni, costituite anche con capitale di proprietà di enti pubblici per almeno il 50 per cento, operanti nel settore del turismo, che provvedono alla realizzazione, nel comune ove hanno la propria sede, di opere, impianti ed attrezzature interessanti il settore stesso. L'ammissione di tali iniziative è subordinata ai pareri favorevoli, anche resi direttamente agli operatori, dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo e del comune interessati.

I contributi di cui al primo comma non possono eccedere il 20 per cento dei fondi autorizzati con la presente legge.

Per il particolare rilievo rivestito dai rifugi alpini nell'ambito della ricettività turistica, la giunta provinciale è autorizzata a concedere, a loro favore, ed in casi eccezionali, l'uso gratuito

dell'elicottero nei casi in cui i medesimi siano raggiungibili solo a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici o animali per il rifornimento di vettovaglie, medicinali e di oggetti indispensabili al funzionamento del rifugio.

Art. 19.
Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera

Nella provincia autonoma di Trento l'efficacia della classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande — effettuate ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive integrazioni e modificazioni, per il biennio 1977-78, e prorogata con legge provinciale 1° dicembre 1978, n. 52 — è ulteriormente prorogata a tutti gli effetti fino al 30 novembre 1982, e, comunque, sino all'entrata in vigore di nuove norme legislative riguardanti il settore, salve le nuove classificazioni e le modifiche che si renderanno necesarie in relazione al mutamento delle condizioni a suo tempo accertate.

Art. 20.
Norme transitorie e finali

A decorrere dall'esercizio 1981 i contributi in conto capitale richiesti in base alla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modificazioni vengono concessi con le modalità previste dall'art. 15 della presente legge.

A decorrere dall'esercizio 1981 cessano di applicarsi l'art. 44, primo comma, nonchè l'art. 46 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto stabilito nei commi secondo e quarto dell'art. 10, possono essere ammesse domande di contributi pluriennali anche per le iniziative previste dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 4, già avviate o realizzate, purchè l'inizio dei lavori risulti, da dichiarazione del sindaco, posteriore al 1° gennaio 1979. Si prescinde in questo caso da quanto stabilito nei precedenti articoli 2 e 3.

Relativamente alle domande di contributi pluriennali presentate per gli anni 1980 e 1981 la giunta provinciale approva i piani di cui all'art. 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I termini di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 12 luglio 1971, n. 15, e al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 7, già stabiliti con deliberazioni della giunta provinciale assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono elevati a cinque anni.

Le autorizzazioni prorogate dalla giunta provinciale in forza dell'art. 2 della legge provinciale 29 dicembre 1979, n. 14, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° ottobre 1980, fino al 31 maggio 1981.

Con effetto dall'esercizio finanziario 1980 le domande di contributo accolte ai sensi della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, e successive modificazioni, ai fini concessivi delle agevolazioni vengono considerate per non più di tre esercizi successivi in relazione ai tempi di realizzazione delle iniziative cui le medesime si riferiscono.

Art. 21.
Disposizioni relative alle autorizzazioni di spesa

Per la concessione dei contributi pluriennali di cui all'art. 7 è autorizzato il limite di impegno di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1996.

All'autorizzazione di spesa relativa alla concessione dei contributi di cui all'art. 8 si provvederà con successiva legge.

Art. 22.
Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 500.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 21 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «strutture economiche», programma «turismo», area di intervento «strutture turistiche» del bilancio pluriennale di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9.

Art. 23.
Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82, di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, le somme di cui al precedente art. 22 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nello stesso art. 22.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 22 dicembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(410)

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 1980, n. 42.
Intervento per la realizzazione di progetti pilota in campo energetico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La provincia autonoma di Trento, in sintonia con le indicazioni del programma energetico nazionale e nel quadro dei programmi del Consiglio nazionale delle ricerche, pone in atto interventi per favorire la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e la razionalizzazione della domanda complessiva di energia.

Art. 2.
Aree di intervento

La giunta provinciale, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo precedente, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università e istituti di ricerca nonché con enti, società, ditte ed esperti nel campo del settore energetico, per realizzare studi, progetti finalizzati e piani di fattibilità con riferimento ai seguenti temi:

a) verifica delle dispersioni termiche negli edifici pubblici e privati mediante rilevazioni termografiche infrarosse;

b) tipologie edilizie ad uso pubblico e privato secondo le moderne tecniche dell'edilizia solare passiva;

c) criteri per la valutazione delle prestazioni nel campo delle applicazioni delle tecniche che utilizzano le fonti alternative;

d) mappe del territorio provinciale predisposte secondo le caratteristiche meteosolari, anemologiche e le anomalie geotermiche;

e) studio dei fabbisogni energetici e relativi usi finali;

f) realizzazione di impianti autonomi per la distribuzione continua di fluidi energetici;

g) estensione della metanizzazione in aree potenzialmente allacciabili al metanodotto principale;

h) redazione di un modello per la sperimentazione teorica dei benefici potenziali derivanti al sistema energetico provinciale dall'introduzione di particolari interventi;

i) piano di fattibilità di impianti di teleriscaldamento mediante il recupero di cascami di calore industriale;

l) realizzazione di impianti per il recupero di energia da rifiuti solidi;

m) studi finalizzati ad un incremento di resa degli impianti anaerobici per il trattamento dei liquami zootecnici per la produzione di biogas e alla razionale utilizzazione dell'energia prodotta.

Art. 3.

Modalità di intervento

Ciascuna convenzione deve contenere uno specifico piano di lavoro in cui vengono individuate le direttrici di intervento, le modalità di esecuzione ed i tempi di realizzazione nonché gli uffici e le persone responsabili delle fasi operative.

Le convenzioni possono disciplinare anche rapporti di partecipazione della provincia alla realizzazione di studi, progetti finalizzati e piani di fattibilità sui temi previsti all'art. 2.

L'erogazione dei finanziamenti relativi agli oneri previsti dalla convenzione può essere disposta in più soluzioni secondo le modalità stabilite nella convenzione stessa.

Art. 4.

Settore fotovoltaico

La giunta provinciale è autorizzata a concedere ad imprese operanti sul territorio della provincia autonoma di Trento contributi in conto esercizio finalizzati a ridurre i costi e/o le perdite sostenute durante l'avviamento di iniziative relative a processi di sviluppo nel settore delle centrali elettriche fotovoltaiche, che comunque coinvolgano istituti di ricerca e strutture universitarie ai fini dello sviluppo tecnologico dei prodotti, dei componenti e del processo produttivo.

Il contributo è concesso nella misura massima del 35% sul costo della quantità prodotta e/o del 70% delle perdite di esercizio e per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 5.

Concessione e liquidazione dei contributi

Alla concessione dei contributi di cui all'art. 4 provvede la giunta provinciale sulla base delle domande pervenute e corredate dai programmi e dai progetti che evidenziano l'ammontare delle necessità finanziarie ed economiche.

La liquidazione del contributo è disposta previa presentazione della documentazione e dopo l'accertamento con relativo verbale da parte di un organo tecnico designato dalla giunta provinciale delle spese o delle perdite sostenute annualmente, secondo le risultanze dei libri contabili.

Art. 6.

Anticipazioni dei contributi

Nella fase iniziale di insediamento dell'impresa la giunta provinciale è autorizzata a concedere anticipi fino al 70% sull'ammontare complessivo dei contributi di cui all'articolo precedente accordati sulle spese e/o sulle perdite annue individuate dai programmi pluriennali aziendali.

Art. 7.

Modalità di assunzione degli impegni di spesa

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a disporre per l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva autorizzata con l'art. 9 della legge medesima, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Art. 8.

Autorizzazione di spesa: convenzioni

Per i fini di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 275.000.000 a carico dell'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi, fino al 1982, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 9.

Autorizzazione di spesa: contributi

Per i fini di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 2.800.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di lire 1.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

Art. 10.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 275.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 8 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « fonti alternative » indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, come modificata con l'art. 4 della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 29.

Alla copertura dell'onere di L. 1.300.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 9 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce « fonti alternative » indicata nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, come modificata con l'art. 4 della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 29.

All'onere valutato in L. 400.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge a carico degli esercizi finanziari 1981 e 1982 si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa di pari importo iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « fonti energetiche », area di intervento « fonti alternative » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, come modificata con l'art. 7 della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 29.

All'onere di L. 1.500.000.000 derivante dall'applicazione dello art. 9 della presente legge a carico degli esercizi finanziari 1981 e 1982 si farà fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa, di pari importo, iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « fonti energetiche », area di intervento « fonti alternative » del bilancio pluriennale 1980-82 di cui all'art. 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, come modificata con l'art. 7 della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 29.

Art. 11.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1980, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 275.000.000	L. 200.000.000
Cap. 84180. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale	» 1.300.000.000	» 1.000.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L. 1.575.000.000	L. 1.200.000.000

In aumento:

Cap. 49320 (di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 10 - Categoria 05. — Spesa per interventi e provvidenze relativi allo studio ed alla ricerca nel campo delle fonti alternative di energia ed in genere nel settore energetico	L. 275.000.000	L. 200.000.000
Cap. 49330 - Tit. 2 - Sez. 10 - Cat. 12. — Spesa per la concessione di contributi per iniziative relative a processi di sviluppo nel settore delle centrali elettriche fotovoltaiche .	» 1.300.000.000	» 1.000.000.000
Totale variazioni in aumento	L. 1.575.000.000	L. 1.200.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82, di cui all'art 13 della legge provinciale 14 aprile 1980, n. 9, come modificato con l'art. 7 della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 29, le somme di cui all'art. 10 della presente legge sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale, programma ed aree di intervento indicati nel terzo e quarto comma dello stesso art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 22 dicembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1980, n. 43.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1979 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

(*Omissis*).

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio finanziario 1979, da riportare nel bilancio 1980, sono stabiliti nelle seguenti somme:

(*Omissis*).

Art. 3.

E' approvato il rendiconto generale della sezione provinciale di Trento della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1979, allegato al rendiconto della provincia, che si chiude con le seguenti risultanze:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 dicembre 1980

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(411)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810570)